

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Zappaterra, il cui testo risulta agli atti del Comune;

Preso atto della Legge n.130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che il Regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/2001, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del consiglio di Stato, sezione prima, n.2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.C.A DELL'8 MARZO 2004;

Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento a familiare dell'urna cineraria;

Rilevato che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

Ritenuto che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Preso atto, inoltre, che in diversi comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/03/01 n.130 limitatamente all'affidamento delle ceneri risultanti dalle operazioni di cremazione di cadaveri e resti mortali;

Richiamato il D.M. interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990;

Vista la L.R. 29/07/2004, n. 19 ad oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al sopra citato art. 3 della legge n. 130 del 30/03/2001, stabilire la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione di cadaveri e resti mortali come definiti dalla L.R. 29/07/2004, n. 19, avente anch'essa natura regolamentare;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lett. A) del Testo Unico n. 267/2000;

Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sono usciti i cons. Rossi e Minarelli;

Con voti 13 a favore, 4 astenuti (Grilanda, Zambardi - Alleanza Portuense, Badolato, Montanari - A.N.) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Per quanto sopra esposto, al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne la procedura di affidamento e conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione di cadaveri e resti mortali, di approvare come sotto indicato la procedura con la quale viene autorizzato tale affidamento e conservazione:
 - a. presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
 - b. nella medesima istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente unicamente individuabile in un familiare [lettera e), comma 3°, dell'art.3 della L.130/01];
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri in luogo idoneo al rispetto della dignità del defunto e adeguato ad evitarne la profanazione;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - c. il familiare al quale sono affidate le ceneri ha l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della propria residenza entro il termine massimo di 15 giorni dall'evento;
 - d. l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, salvo autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - f. qualora l'affidatario cambiasse il luogo della conservazione dell'urna, questi deve darne comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'evento;
 - g. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero con una delle modalità previste dalla normativa vigente, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di quest'ultimo, dei suoi aventi causa.

- h. l'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare (comma 3, dell'art. 6 della L.R. 19/2004);
 - i. per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa dello Stato e regionale in materia.
2. Di precisare che la suddetta disciplina ha valore regolamentare;
 3. Di rinviare ad atto successivo, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti o istruzioni da parte dello Stato e della Regione, l'eventuale determinazione delle tariffe del servizio in oggetto.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 13 a favore, 4 astenuti (Grilanda, Zambardi - Alleanza Portuense, Badolato, Montanari - A.N.) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l'urgenza ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

GC/it